

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 2180

del 10-12-2021

## O G G E T T O

Convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso per la fornitura e il procurement di tessuti omologhi.  
Rinnovo dall' 1/01/2022 al 31/12/2024.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 2422

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce:

“Con deliberazione n. 1787 del 20/11/2019 l’Azienda U.L.SS. 8 Berica stipulava con la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV), con sede legale a Treviso, Piazzale Ospedale, 1 C.F. – P.IVA. 04478760269 una convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi, secondo le modalità ed i termini indicati nella stessa convenzione, di durata triennale e con scadenza al 31/12/2021.

Il rapporto convenzionale tra l’Azienda e la Fondazione giungerà a scadenza in data 31/12/2021 e sussiste l’interesse delle parti al rinnovo per ulteriori tre anni, con decorrenza a partire dal 1/01/2022.

Il costo previsto per la collaborazione con la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso per gli anni 2022-2023-2024, sulla scorta dei dati storici, è stimato in € 100.000,00 annui e dunque il costo complessivo stimato per la durata triennale della Convenzione è pari a complessivi ed omnicomprensivi € 300.000,00.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di rinnovare la convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso in scadenza al 31/12/2021 e a valere per il successivo triennio 01/01/2022 – 31/12/2024 secondo le modalità e alle condizioni riportate tutte nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERA**

1. di approvare la convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, avente ad oggetto la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi, a valere per il triennio 01/01/2022 – 31/12/2024, secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante (all. 1);
2. di prendere atto del Tariffario della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, allegato alla Convenzione di cui al punto 1 e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2);
3. di prendere atto della Scheda di rintracciabilità dei tessuti, allegata alla Convenzione di cui al punto 1 e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 3);

4. di prendere atto dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei Dati di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 della Fondazione da parte dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica (all. 4);
5. di prendere atto dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei Dati di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica da parte della Fondazione (all. 5);
6. di prendere atto che la spesa preventivata per le prestazioni di cui alla convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso è pari a complessivi € 300.000,00 e sarà posta a carico dei rispettivi bilanci sanitari anni 2022-2023-2024 nella seguente declinazione:
  - anno 2022: spesa € 100.000,00 - Conto 54.02.0000.64, conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro;
  - anno 2023: spesa € 100.000,00 – Conto 54.02.0000.64, conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro;
  - anno 2024: spesa € 100.000,00 - Conto 54.02.0000.64, conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro;
7. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
8. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 11-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA E IL PROCUREMENT DI TESSUTI**

**OMOLOGHI**

**Tra**

**Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso**, con sede in 31100 Treviso – Piazzale Ospedale, 1 c.f. – p.i. 04478760269 legalmente rappresentata, per questo atto, dal Presidente, dr. Giuseppe di Falco e di seguito denominata “Fondazione”

**e**

**L'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”**, con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 CAP 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata “Azienda U.L.SS.”,

**PREMESSO CHE:**

- La Fondazione è dedicata al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti omologhi (*homograft* cardiaci, tessuti vascolari, membrana amniotica e tessuti muscolo scheletrici) e ha adottato un sistema certificato di procedure per le operazioni di raccolta, processazione, conservazione e distribuzione dei tessuti omologhi, in conformità alle specifiche linee guida nazionali;
- Con deliberazione n. 1787 del 20/11/2019 l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, stipulava con la Fondazione una convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi, di durata triennale e con scadenza al 31/12/2021;
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al rinnovo triennale della convenzione,

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**-Art. 1 - Oggetto**

	La Fondazione si impegna a fornire all'Azienda U.L.SS., su richiesta delle Unità	
	Operative di quest'ultima e all'uopo autorizzate, tessuti omologhi idonei al	
	trapianto/impianto nei limiti della disponibilità e come da tariffario vigente allegato	
	(all. 1), secondo le formalità di richiesta di cui al successivo art. 2.	
	Il tessuto omologo inviato per il trapianto/impianto sarà accompagnato da	
	certificazione che lo garantisce idoneo all'impiego clinico.	
	<b>-Art. 2 – Criteri di richiesta.</b>	
	La richiesta di tessuti omologhi per trapianto/impianto dovrà essere inoltrata alla	
	Fondazione con la maggiore tempestività possibile, alla mail <a href="mailto:info@fbtv-treviso.org">info@fbtv-treviso.org</a> o	
	altro mezzo previsto dalla stessa, utilizzando la modulistica di richiesta fornita dalla	
	Fondazione. La richiesta deve essere munita delle autorizzazioni sanitaria ed	
	amministrativa che la convalidino e che ne determinino l'esecutività. In assenza delle	
	citare autorizzazioni la richiesta non sarà evasa.	
	In caso di indisponibilità da parte della Fondazione dei tessuti omologhi richiesti per	
	trapianto/impianto, l'Azienda U.L.SS. potrà liberamente rivolgersi ad altre strutture	
	per la fornitura.	
	<b>-Art. 3 – Costi e spese.</b>	
	Il rimborso spese per ciascun tessuto omologo idoneo al trapianto/impianto fornito	
	dalla Fondazione è stabilito sulla base del tariffario da questa adottato a partire dal	
	10/05/2018 e comunicato con lettera Prot. 152/A4/18 di pari data.	
	Eventuali variazioni delle tariffe, successivamente deliberate dalla Fondazione,	
	verranno tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.SS. che dovrà esprimere il	
	proprio parere favorevole alle modifiche.	
	Rimangono a carico della struttura richiedente le spese di trasporto ordinario ed in	
	urgenza dalla Fondazione all'Unità Operativa di destinazione dei tessuti omologhi	

	idonei all'impiego clinico. Detto trasporto avverrà per mezzo di corriere selezionato.	
	Nel caso in cui il tessuto omologo già consegnato non fosse più di necessità per l'Unità Operativa richiedente, dovrà esserne fatta richiesta scritta di restituzione alla Fondazione. La restituzione potrà avvenire soltanto previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione e dovrà essere eseguita con modalità tecniche indicate dalla stessa e tali da preservare l'integrità e la funzionalità del tessuto, pena l'addebito dello stesso. I costi inerenti la restituzione saranno in ogni caso a carico dell'Unità Operativa che procede alla restituzione.	
	Ad intervento eseguito, il chirurgo utilizzatore dovrà compilare ed inviare alla mail info@fbtv-treviso.org (o con altre modalità introdotte da FBTV) la "scheda di rintracciabilità" (All. 2), riportante l'utilizzo del tessuto e i dati del ricevente, nel rispetto della normativa vigente, sezione G "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuto a scopo di trapianto" documento tecnico Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 66/CSR seduta 8 marzo 2018.	
	<b>-Art. 4 – Garanzia reintegro tessuti.</b>	
	In caso di scoppio precoce del tessuto, adeguatamente documentate e non avvenuto per responsabilità del richiedente, il tessuto omologo per il re-intervento sarà fornito tempestivamente e senza addebito dei relativi costi.	
	<b>- Art. 5 – Gestione della Convenzione.</b>	
	Ogni comunicazione tra le parti e riguardante la presente Convenzione dovrà essere indirizzata come segue:	
	- aspetti clinici, controversie e Codice Etico:	

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso
Dott. Alberto Momoli – UOC Ortopedia Vicenza	Dott.ssa Diletta Trojan – Direttore
Tel. + 39 0444 752821	Tel. +39 0422 322951
Email: <a href="mailto:segreteria.ortopedia@aulss8.veneto.it">segreteria.ortopedia@aulss8.veneto.it</a>	Email. dtrojan@fbtv-treviso.org
Dott. Miraldo Colombini – UOC Ortopedia Arzignano	
Tel. + 39 0444 479535	
Email: <a href="mailto:segreteria.ortopedia.arz@aulss8.veneto.it">segreteria.ortopedia.arz@aulss8.veneto.it</a>	
Dott. Vincenzo Furfaro – UOC Ortopedia Valdagno	
Tel. + 39 0445 484756	
email: <a href="mailto:segreteria.ortopedia.valdagno@aulss8.veneto.it">segreteria.ortopedia.valdagno@aulss8.veneto.it</a>	
Dott. Domenico Milite – UOC Chirurgia Vascolare	
Vicenza	
Tel. + 39 0444 752565	
Email: <a href="mailto:segreteria.chirvascolare@aulss8.veneto.it">segreteria.chirvascolare@aulss8.veneto.it</a>	
Dott. Lorenzo Volpin – UOC Neurochirurgia	
Tel. + 39 0444 753826	
Email: <a href="mailto:segreteria.neurochirurgia@aulss8.veneto.it">segreteria.neurochirurgia@aulss8.veneto.it</a>	
Dott. Oscar Banzato – UOC Chirurgia Generale 2	
Noventa Vicentina	
Tel. + 39 0444 755696	
Email <a href="mailto:chirurgia.noventa@aulss8.veneto.it">chirurgia.noventa@aulss8.veneto.it</a>	

- Programmazione degli interventi, distribuzione di tessuti:

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso
Sig.ra Greta Marzari – Gruppo Operatorio Ortopedia	Dott.ssa Elisa Cogliati Responsabile
Vicenza Tel. + 39 0444 753700	Laboratorio Tel +39 0422 322958



		Email: <a href="mailto:ecogliati@fbtv-treviso.org">ecogliati@fbtv-treviso.org</a>
Sig.ra Luana Collufio – Coordinatore Ortopedia		
Arzignano Tel. + 39 0444 479534		
Sig.ra Santolin Stefania – Gruppo Operatorio		
Valdagno Tel. +39 0445 484560		
Sig. Michele Volpin – Gruppo Operatorio Chirurgia		
Vascolare Tel. +39 0444 754134		
Sig.ra Roberta Dalla Fontana – UOC Neurochirurgia		
Tel. +39 0444 753826		
Sig.ra De Mori Donatella - Gruppo Operatorio		
Noventa Vicentina Tel. + 39 0444 755830		

- Aspetti amministrativi

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso
--------------------------	---

Nicole Giudice – Ufficio Marketing e Fatturazione	Dott. Piercarlo La Torre – Segretario
Tel. + 39 0444 757163	Generale Tel +39 0422 328311
e-mail: <a href="mailto:nicole.giudice@aulss8.veneto.i">nicole.giudice@aulss8.veneto.i</a>	e-mail <a href="mailto:platorre@fbtv-treviso.org">platorre@fbtv-treviso.org</a>

**-Art. 6 – Modalità di pagamento.**

L’Azienda U.L.SS. si impegna ad evadere i rimborsi dovuti alla Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura, con le modalità indicate nelle fatture stesse (bonifico bancario: Iban IT42 M030 6912 0401 0000 0002 230 – presso Intesa Sanpaolo Treviso). In caso di ritardato o mancato pagamento, decorreranno gli interessi di mora da calcolare nella misura del saggio legale.

**-Art 7 – Attività di promozione e collaborazione scientifica.**

L'Azienda U.L.SS., riconosciuto l'alto valore sociale e scientifico dell'atto di donazione di tessuti omologhi a scopo di trapianto/impianto, si impegna a collaborare, con tutto il proprio personale sanitario, alla promozione e allo sviluppo delle relative attività di prelievo, anche mantenendo e sviluppando rapporti di carattere scientifico con la Fondazione.

**-Art. 8 – Procurement dei tessuti.**

L'Azienda U.L.SS. si impegna a realizzare il *procurement* dei tessuti omologhi da vivente e cadavere, secondo le modalità previste dalle procedure operative della Fondazione.

Compete al personale sanitario della predetta Azienda U.L.SS. prendere i necessari contatti con i donatori o i familiari del donatore legittimati ad esprimere il consenso, ottenerne il consenso ed osservare le disposizioni in tema di prelievi.

A- Per l'acquisizione di tessuti da donatore vivente, la Fondazione fornisce gratuitamente, su richiesta delle Unità Operative dell'azienda U.L.SS. richiedente, gli appositi contenitori idonei per il trasporto dei tessuti prelevati. Ogni tessuto omologo prelevato presso l'Azienda U.L.SS. dovrà essere accompagnato dall'anamnesi del donatore, da provette di sangue con anticoagulanti del donatore e dai referti sierologici già eseguiti. Diversa procedura o standard operativo potrà essere adattata da FBTV per adeguarsi a mutamenti che dovessero intervenire nella normativa di riferimento; in tali casi la diversa procedura o standard operativo verrà portata a conoscenza della Struttura Sanitaria convenzionata e subordinata ad approvazione scritta della stessa. Rimangono a carico della Fondazione le spese di trasporto dall'Ospedale mittente alla sede della Fondazione stessa dei tessuti omologhi

	prelevati e confezionati. Detto trasporto avverrà a mezzo corriere selezionato	
	dalla Fondazione o con altre modalità da definire in accordo tra le parti.	
	<i>B-</i> Per l'acquisizione di tessuti da cadavere, l'Azienda U.L.SS. s'impegna a	
	segnalare il potenziale donatore alla Fondazione, a raccogliere l'anamnesi e a	
	effettuare i prelievi di sangue, secondo la procedura richiamata in premessa,	
	al fine di permetterne il prelievo. Accertata l'idoneità del donatore, la	
	Fondazione si renderà disponibile al prelievo dei tessuti <i>in loco</i> con propria	
	equipe, che potrà essere supportata o vicariata da idoneo personale a ciò	
	autorizzato dall'Azienda U.L.SS. medesima. Tutte le spese sostenute	
	dall'equipe della Fondazione, inerenti e conseguenti l'attività di prelievo di	
	cui al presente articolo, debitamente autorizzate e documentate, saranno a	
	carico della Fondazione stessa, beneficiaria dell'attività di <i>procurement</i> .	
	<b>-Art. 9 – Durata.</b>	
	La presente Convenzione ha una durata triennale con decorrenza dal 01/01/2022 e	
	sarà quindi valida fino al 31/12/2024.	
	Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 90	
	gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata A.R. o	
	Posta Elettronica Certificata.	
	Per le forniture di tessuti omologhi effettuate prima della sottoscrizione della presente	
	convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che saranno applicate le tariffe	
	deliberate al tempo delle singole forniture di riferimento, nonché le restanti condizioni	
	qui stabilite, comprese quelle di pagamento.	
	<b>-Art. 10 – Integrazioni successive.</b>	
	Le parti convengono che, secondo necessità, questa convenzione base potrà essere	
	integrata da successivi allegati che faranno parte integrante della medesima e che	

	saranno riferiti all'attività di raccolta, di conservazione e di distribuzione di specifici	
	tessuti (ad esempio: tessuti cardio-vascolari, oppure tessuti osteo-tendinei, eccetera).	
	In questo caso, gli allegati regoleranno le specificità operative relative ai singoli	
	tessuti omologhi a cui faranno riferimento, rinviando la parte generale al presente	
	testo.	
	<b>-Articolo 11 – Tutale della privacy e trattamento dati.</b>	
	Le parti convengono che la Fondazione e l'Azienda U.L.SS., nella qualità di Titolari	
	del trattamento dei dati, rispettivamente dei pazienti donatori l'una, e dei pazienti	
	riceventi l'altra, provvederanno con atto separato a nominarsi reciprocamente	
	Responsabili del trattamento dei dati come previsto dall'art. 28 Reg. EU 679/2016	
	relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali.	
	<b>- Art. 12 – Responsabilità.</b>	
	La Fondazione assicura che i tessuti forniti all'Azienda U.L.SS. provengono da	
	donazioni ai sensi della vigente normativa e sono distribuiti da Fondazione nei limiti	
	della disponibilità, secondo criteri equi e trasparenti, senza distinzione di genere,	
	religione, appartenenza nazionale, credo, colore, in accordo con le proprie procedure	
	operative, le linee guida del Centro Nazionale Trapianti, le norme italiane ed europee.	
	La Fondazione si impegna ad eseguire un'accurata ed attenta valutazione sull'idoneità	
	del donatore basata sullo stato clinico e fisico, sulla storia medica e sociale e sui	
	risultati degli esami sierologici effettuati sui donatori. I tessuti sono accompagnati	
	dalla certificazione attestante l'idoneità all'utilizzo e comprovante l'avvenuta	
	selezione del donatore, volta a ridurre il rischio di patologie trasmissibili mediante il	
	trapianto.	
	<b>Art. 13 – Registrazione ed imposta di bollo.</b>	

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

**Art. 14 – Risoluzione amichevole e foro competente.**

Le parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione e a proposito della presente convenzione entro un termine massimo di 30 giorni.

In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza, li

Letto, firmato e sottoscritto.

Fondazione Banca dei Tessuti

Il Direttore Generale dell'Azienda

di Treviso

U.L.SS. n. 8 Berica

(dott. Giuseppe di Falco)

(dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti specificamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli 9,12 e 14.

Fondazione Banca dei Tessuti

Il Direttore Generale dell'Azienda

di Treviso

U.L.SS. n. 8 Berica

(dott. Giuseppe Di Falco)

(dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)



**FBTV - Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus**  
Piazzale dell'Ospedale, 1 - 31100 TREVISO  
tel. +39.0422.322280 - fax +39.0422.322849 - P.Iva 04478760269  
mail: info@fbtv-treviso.org pec.: info@pec.fbtv-treviso.org

### TARIFFARIO FBTV

relativo al rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie riferite al prelievo, alla raccolta, alla processazione, alla conservazione e alla distribuzione dei tessuti omologhi

Approvato con Deliberazione del CdA del 21 febbraio 2018

Decorrenza dal **14 maggio 2018**

#### TESSUTI CARDIACI

modalità conservazione	codice amministrativo	tipologia del tessuto	dimensioni indicative	u.m.	rimborsi in euro
crioconservato	CS101	valvola aortica		n	3.200,00
crioconservato	CS102	valvola polmonare biforcata/monoforcata		n	3.200,00
crioconservato	CS103	valvola polmonare		n	2.550,00
crioconservato	CS201	condotto non valvolato aortico		n	1.925,00
crioconservato	CS202	condotto non valvolato polmonare		n	1.705,00
crioconservato	CS300	pericardio		cm <sup>2</sup>	9,00
crioconservato	CS400	emipolmonare		n	1.320,00
crioconservato	CS500	monocuspide polmonare		n	990,00

#### TESSUTI VASCOLARI

modalità conservazione	codice amministrativo	tipologia del tessuto	dimensioni indicative	u.m.	rimborsi in euro
crioconservato	VS101	aorta addominale		n	1.375,00
crioconservato	VS102	aorta toracica		n	1.375,00
crioconservato	VS201	carrefour aortico misura 1	<20cm	n	1.950,00
crioconservato	VS202	carrefour aortico misura 2	20<cm<30	n	2.500,00
crioconservato	VS203	carrefour aortico misura 3	>30cm	n	3.000,00
crioconservato	VS300	segmenti arteriosi		cm	36,00
crioconservato	VS301	segmenti venosi		cm	30,00
crioconservato	VS351	vena ombelicale		cm	30,00

#### TESSUTI MUSCOLO-SCHELETRICI

modalità conservazione	codice amministrativo	tipologia del tessuto	dimensioni indicative	u.m.	rimborsi in euro
congelato	FMS200	epifisi femorale /omerale		g	12,00
congelato	FMS202	cresta iliaca		g	16,50
congelato	FMS203	stecca tricorticale di cresta iliaca	lung. 3cm x largh. 1,5/2cm	n	376,00
congelato	FMS204	stecca bicorticale di cresta iliaca	lung. 3cm x largh. 1,5/2cm	n	331,00
congelato	FMS205	stecca monocorticale di cresta iliaca/condilo femorale	lung. 3cm x largh. 1,5/2cm	n	291,00
congelato	FMS206	cubetti di spongiosa		g	19,00
congelato	FMS207	cartilagine costale		cm	81,50
congelato	FMS212	condilo/emicondilo femorale		g	12,00
congelato	FMS223	piatto tibiale		g	12,00
congelato	FMS233	diafisi		cm	70,00
congelato	FMS235	stecca		cm	48,00
congelato	FMS239	astragalo		n	916,00
congelato	FMS243	chips di spongiosa morcellizzata		g	31,00
congelato	FMS265	menisco mediale/laterale		n	856,00
congelato	FMS266	menischi con piatto tibiale		n	2.536,00
congelato	FMS267	menisco mediale/laterale con bratta ossea		n	1.436,00



**TESSUTI MUSCOLO-SCHELETRICI**

modalità conservazione	codice amministrativo	tipologia del tessuto	dimensioni indicative	u.m.	rimborsi in euro
congelato	FMS268	tendine gracile e semitendinoso		n	1.276,00
congelato	FMS269	tendine d'achille		n	1.276,00
congelato	FMS270	emitendine d'achille		n	916,00
congelato	FMS271	tendine rotuleo		n	1.680,00
congelato	FMS272	emitendine rotuleo		n	1.260,00
congelato	FMS273	tendine rotuleo intero con quadricipite		n	1.790,00
congelato	FMS277	nervo		n	866,00
congelato	FMS282	segmento extratariffario prelevato su specifica richiesta		n	2.500,00
congelato	FMS290	tendine tibiale anteriore/posteriore		n	956,00
congelato	FMS293	fascia lata misura 1	<50cm <sup>2</sup>	n	600,00
congelato	FMS294	fascia lata misura 2	50<cm <sup>2</sup> <100	n	716,00
congelato	FMS295	fascia lata misura 3	100<cm <sup>2</sup> <150	n	866,00
congelato	FMS296	fascia lata misura 4	>150cm <sup>2</sup>	n	1.016,00
congelato	FMS301	tendine gracile		n	500,00
congelato	FMS302	tendine semitendinoso		n	500,00
congelato	FMS303	tendine peroniero		n	500,00
congelato	FMS304	tendine estensore lungo dell'alluce		n	500,00
congelato	FMS305	tendine flessore dell'alluce		n	500,00
congelato	FMS621	validazione segmento autologo e stoccaggio per il primo anno		n	450,00
congelato	FMS622	stoccaggio segmento autologo per anno		n	150,00
liofilizzato	FDMS103	corticospungiosa 1cc granulometria grande	2-8 mm	n	61,00
liofilizzato	FDMS104	corticospungiosa 2cc granulometria grande	2-8 mm	n	96,00
liofilizzato	FDMS105	corticospungiosa 5cc granulometria grande	2-8 mm	n	206,00
liofilizzato	FDMS106	corticospungiosa 10cc granulometria grande	2-8 mm	n	356,00
liofilizzato	FDMS107	corticospungiosa 15cc granulometria grande	2-8 mm	n	476,00
liofilizzato	FDMS108	corticospungiosa 30cc granulometria grande	2-8 mm	n	861,00
liofilizzato	FDMS501	corticospungiosa 1cc granulometria fine	0,5-1 mm	n	61,00
liofilizzato	FDMS502	corticospungiosa 2cc granulometria fine	0,5-1 mm	n	96,00
liofilizzato	FDMS503	corticospungiosa 1cc granulometria media	1-2 mm	n	61,00
liofilizzato	FDMS504	corticospungiosa 2cc granulometria media	1-2 mm	n	96,00
liofilizzato	FDMS511	spongiosa 1cc granulometria fine	0,5-1 mm	n	66,00
liofilizzato	FDMS512	spongiosa 2cc granulometria fine	0,5-1 mm	n	101,00
liofilizzato	FDMS513	spongiosa 1cc granulometria media	1-2 mm	n	66,00
liofilizzato	FDMS514	spongiosa 2cc granulometria media	1-2 mm	n	101,00
liofilizzato	FDMS601	corticale 1cc granulometria fine	0,5-1 mm	n	61,00
liofilizzato	FDMS602	corticale 2cc granulometria fine	0,5-1 mm	n	96,00
liofilizzato	FDMS612	corticale 2cc granulometria media	1-2 mm	n	96,00
liofilizzato	FDMS109	stecca bicorticale di cresta iliaca	2x2cm	n	450,00
liofilizzato	FDMS128	stecca tricorticale di cresta iliaca	1,9-2x3cm	n	755,00
liofilizzato	FDMS131	polvere d'osso corticale demineralizzato 1cc	250-850 µm	n	146,00
liofilizzato	FDMS132	polvere d'osso corticale demineralizzato 5cc	250-850 µm	n	361,00
liofilizzato	FDMS134	osso demineralizzato in pasta, putty, gel 1cc		n	140,00
liofilizzato	FDMS135	osso demineralizzato in pasta, putty, gel 2,5cc		n	270,00
liofilizzato	FDMS136	osso demineralizzato in pasta, putty, gel 5cc		n	450,00
liofilizzato	FDMS137	osso demineralizzato in pasta, putty, gel 10cc		n	800,00
liofilizzato	FDMS139	microstecche	lungh.1,5/2cm x largh.1/1,5cm	n	300,00



SERVIZI				
	codice amministrativo			u.m. rimborsi in euro
	SER101	confezionamento imballo		n 22,00
	SER160	ghiaccio secco	1kg	kg 6,00
	SER201	addebito per evasione delle richieste entro le 24 ore/tessuto (1° tessuto)		n 100,00
	SER202	addebito per evasione delle richieste entro le 24 ore/tessuto (ogni tessuto oltre il 1°)		n 50,00
	SER203	addebito scongelamento per singolo tessuto (escluso FMS243)		n 30,00
	SER302	trasporto corriere espresso su chiamata	su chiamata, richiesta o urgenze,	TARIFFA VARIABILE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI SPEDIZIONE
	SER311	EXPRESS	entro 24/48h	
SERVIZI				
	codice amministrativo		Tempo di consegna	rimborsi in euro
	SER420	NEXTDAY TREVISO E PROVINCIA	24h	TARIFFA VARIABILE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI SPEDIZIONE
	SER430	NEXTDAY TRIVENETO	24h	
	SER440	NEXTDAY ITALIA (TRANNE ISOLE, PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA)	24h	



Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus

Il Presidente

dr. Giuseppe di Falco





**FBTV - Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus**  
Piazzale dell'Ospedale, 1 - 31100 TREVISO  
tel. +39.0422.322280 - fax +39.0422.322849 - P.Iva 04478760269  
mail: info@fbtv-treviso.org pec.: info@pec.fbtv-treviso.org

### TARIFFARIO FBTV

relativo al rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie riferite al prelievo, alla raccolta, alla processazione, alla certificazione e alla distribuzione dei tessuti omologhi

Approvato con Deliberazione del CdA del 21 febbraio 2018

Decorrenza dal **14 maggio 2018**

#### MEMBRANA AMNIOTICA

modalità conservazione	codice amministrativo	descrizione del tessuto	dimensioni indicative	u.m.	rimborsi in euro
crioconservato	HAM100	membrana amniotica in patch 3x3cm		n	180,00
crioconservato	HAM102	membrana amniotica in patch 6x6cm		n	936,00
crioconservato	HAM221	membrana amniotica in patch 10x12,5cm		n	3.000,00
crioconservato	HAM241	membrana amniotica in patch 10x15cm		n	3.600,00
crioconservato	HAM101	membrana amniotica in patch >150cm <sup>2</sup>		cm <sup>2</sup>	26,00

#### SERVIZI

	codice amministrativo			u.m.	rimborsi in euro
	SER101	confezionamento imballo		n	22,00
	SER160	ghiaccio secco	1kg	kg	6,00
	SER201	addebito per evasione delle richieste entro le 24 ore/tessuto (1° tessuto)		n	100,00
	SER202	addebito per evasione delle richieste entro le 24 ore/tessuto (ogni tessuto oltre il 1°)		n	50,00
	SER203	addebito scongelamento per singolo tessuto (escluso FMS243)		n	30,00
	SER302	trasporto corriere espresso su chiamata	su chiamata, richiesta o urgenze,		TARIFFA VARIABILE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI SPEDIZIONE
	SER311	EXPRESS	entro 24/48h		

#### SERVIZI

	codice amministrativo		Tempo di consegna	rimborsi in euro
	SER420	NEXTDAY TREVISO E PROVINCIA	24h	TARIFFA VARIABILE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI SPEDIZIONE
	SER430	NEXTDAY TRIVENETO	24h	
	SER440	NEXTDAY ITALIA (TRANNE ISOLE, PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA)	24h	

Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus

Il Presidente  
dr. Giuseppe di Falco





Treviso, 18.06.2019

Prot. 154/A1/2019

**OGGETTO: Variazione articoli tariffati**

Egr. Cliente,


la presente per comunicare che a far data dal 1° giugno 2019 FBTV ha provveduto all'aggiornamento dei codici articolo relativi al packaging dei tessuti.

I nuovi codici indicati nella documentazione prodotta sono i seguenti:

- **SER106** = Confezionamento Imballo Scongelato (€22,00)
- **SER107** = Confezionamento Imballo Congelato (€46,00), senza più distinzioni tra imballo e ghiaccio secco.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dr. Piercarlo La Torre  
Segretario Generale



# Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus

Sede Legale : Piazzale Ospedale, 1 - 31100 Treviso

Sede Operativa : Via dell'Ospedale, 3 - 31100 Treviso

+39 0422-322280

reperibilità +39 320 6132439

c.f. e p.iva IT 04478760269

www.fbtv-treviso.org

e-mail: info@fbtv-treviso.org

pec: info@pec.fbtv-treviso.org



FONDAZIONE BANCA DEI  
TESSUTI DI TREVISO  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

## SCHEDA DI RINTRACCIABILITA'



LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI PARTE OBBLIGATORIA E INVIATA AD IMPIANTO AVVENUTO AL N° DI FAX: 0422-322849 O VIA MAIL A info@fbtv-treviso.org

Codice tessuto *		SEC *	
data invio tessuto *	ricevuto il *	congelato <input checked="" type="checkbox"/>	scongelo <input type="checkbox"/> liofilizzato <input type="checkbox"/>
paciente ricevente *		sessu	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
data di nascita *	Codice Fiscale/Tessera Sanitaria *		
diagnosi *			
tipo di intervento *		urgenza <input type="checkbox"/>	elezione <input type="checkbox"/>
data impianto *	operatore prof. / dott. *		
struttura utilizzatrice *			

### \* campi obbligatori

REAZIONI / EVENTI AVVERSI GRAVI: eventuali reazioni avverse correlate al trapianto intervenute nel ricevente o eventi avversi gravi correlati al tessuto devono essere immediatamente comunicate telefonicamente al Responsabile FBTV e tramite invio dell'apposita modulistica debitamente compilata presente nel sito <http://fbtv-treviso.org>

### CUSTOMER SATISFACTION

Indicare con una "X" la valutazione dei seguenti indicatori

	- -----> +					NOTE
	1	2	3	4	5	
a. Qualità del tessuto						
b. Idoneità confezione						
c. Tempestività consegna						
d. Comunicazione con la Banca						

Data:	Nome e cognome del referente:	Firma:
-------	-------------------------------	--------

### IN CASO DI ELIMINAZIONE DEL TESSUTO, COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI INDICANDONE LA CAUSA:

<input type="checkbox"/> tessuto eliminato perché scaduto	<input type="checkbox"/> tessuto eliminato per qualità del tessuto
<input type="checkbox"/> tessuto eliminato perché packaging non idoneo	<input type="checkbox"/> altro:

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che il tessuto è stato eliminato e smaltito nel rispetto delle norme attualmente in vigore per i rifiuti speciali.

Data:	Nome e cognome del referente:	Firma:
-------	-------------------------------	--------

### IN CASO DI RESTITUZIONE DEL TESSUTO ALLA BANCA

Si richiede il ritiro del tessuto in quanto :

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che il tessuto è stato conservato nelle condizioni specifiche previste indicate nella documentazione allegata al tessuto e che la confezione non ha subito danneggiamenti. Le spese di ritiro sono a carico della struttura che lo ha richiesto.

Data:	Nome e cognome del referente:	Firma e Timbro:
-------	-------------------------------	-----------------

### Spazio riservato a FBTV

Data:	Firma del Responsabile FBTV per accettazione del reso:
-------	--

Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus garantisce il trattamento dei dati in ottemperanza al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)

**Accordo per la nomina a  
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

*ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679*

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *“Nell’ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)”*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	Sede		Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)
Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	31100 -Treviso	Piazzale Ospedale, 1	Fornitura e <i>procurement</i> di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto.

### NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *“particolari categorie di dati”* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

### **Durata e cessazione del trattamento**

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta

l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

### **Responsabilità per violazione del presente accordo**

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza-Treviso, \_\_\_\_\_

Il Titolare  
(*dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina*)

\_\_\_\_\_

per accettazione  
Il Responsabile Esterno  
(*dr. Giuseppe Di Falco*)

\_\_\_\_\_

\*\*\*

**Accordo per la nomina a  
 Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

*ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679*

FBTV - Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso con sede legale in Treviso Via dell'Ospedale n. 3, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Giuseppe Di Falco, in qualità di  *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra Fondazione Banca e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

<i>Denominazione Ente</i>	<i>Sede</i>		<i>Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)</i>
AULSS 8 Berica	Vicenza	Viale Ridolfi 37	Richiesta/Utilizzo e <i>procurement</i> di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto.

**NOMINA**

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. "*particolari categorie di dati*" ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);
- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;

- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

### **Durata e cessazione del trattamento**

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da



parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

### **Responsabilità per violazione del presente accordo**

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Treviso -Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Titolare  
*(dr. Giuseppe Di Falco)*

\_\_\_\_\_

per accettazione  
Il Responsabile Esterno  
*(dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)*

\_\_\_\_\_

\*\*\*